



**Città di
Borgomanero**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

Approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 2020

Entrata in vigore dal 03 febbraio 2021

Indice

1. Oggetto
2. Natura degli interventi
3. Patrocinio
4. Contributo ordinario
5. Sovvenzione e contributo straordinario
6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria
7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali e/o strutture
8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali e/o strutture
9. Abrogazioni

Articolo 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina criteri e modalità per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono diretti all'attuazione delle finalità di sviluppo civile, economico, sociale e morale della Comunità locale, in particolare nei seguenti settori:

- a) storia, tradizione, cultura, arte;
- b) aggregazione sociale;
- c) politiche giovanili;
- d) sviluppo economico;
- e) coesione sociale, assistenza;
- f) valorizzazione e promozione del territorio;
- g) valorizzazione dell'ambiente;
- h) sport, istruzione e formazione;
- i) democrazia, pace e solidarietà;
- l) diritti dell'uomo, libertà fondamentali, cooperazione anche internazionale.

3. Possono beneficiare di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici previsti dal presente regolamento: persone fisiche, persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica.

4. Il presente regolamento non si applica a convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di partenariato e altre forme di collaborazione tra il Comune e le organizzazioni di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diretti al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

Articolo 2. Natura degli interventi.

1. Gli interventi, a seconda della natura, si distinguono in gratuiti ed onerosi.

2. Ha natura gratuita il patrocinio. Hanno natura onerosa tutti gli altri interventi, che si caratterizzano per l'attribuzione unilaterale di vantaggi economici a favore di soggetti terzi.

Articolo 3. Patrocinio.

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico di specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il patrocinio può essere chiesto da i soggetti di cui all'art. 1 comma 3 in relazione alle iniziative di cui al medesimo articolo comma 2.

3. Il patrocinio è concesso dal Sindaco o dall'Assessore secondo criteri di competenza, con nota formale, su istanza di parte sottoscritta dall'organizzatore dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.

4. L'istanza è corredata da elementi descrittivi dell'iniziativa idonei a rappresentarne la valenza di cui al comma 1, nonché, ove richiesto da soggetti diversi dalle persone fisiche, da copia dello statuto o atto equivalente.

5. Il patrocinio comporta l'uso del logo (stemma e scritta "Città di Borgomanero") preceduto dalla locuzione "Con il patrocinio di". L'uso del logo è disciplinato dal "Manuale d'uso – Linee guida per l'uso del Logo Città di Borgomanero".

6. Il patrocinio, esclusivamente per i soggetti privi di scopo di lucro e che si prefiggono mediante statuto o atto equivalente il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1,

comma 2, può comportare l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'utilizzo gratuito occasionale di locali e strutture, anche in deroga a quanto previsto all'art. 8.

Articolo 4. Contributo ordinario.

1. Il contributo ordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del beneficiario. Esso finanzia indistintamente il bilancio del beneficiario, essendo destinato alla copertura generale dell'attività annuale del medesimo.

2. Il contributo ordinario può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3, purché privi di scopo di lucro, per iniziative a favore della comunità locale e che si prefiggano mediante statuto o atto equivalente il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il contributo ordinario può essere concesso annualmente mediante bando pubblico rivolto ai soggetti di cui al comma 2, secondo l'indicazione delle risorse disponibili, i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione stabiliti dalla Giunta Comunale, in cui le domande sono valutate da una Commissione di tre componenti appositamente costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione.

4. La Giunta Comunale può concedere, in deroga al comma 3, il contributo ordinario in presenza di situazioni di disavanzo dell'esercizio annuale di competenza (anche prospettico) non imputabile alle modalità di gestione dell'organizzazione, ma ad eventi e/o condizioni esterne ad essa. Il contributo è assegnato sulla base di un bilancio pre-consuntivo in cui si evidenzia il disavanzo e di una relazione sulle motivazioni del disavanzo ed è liquidato sulla base del bilancio consuntivo, previa rideterminazione in funzione del disavanzo effettivamente accertato. Su motivata richiesta di parte può essere erogata un'anticipazione non superiore alla metà del contributo assegnato. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 5. Sovvenzione e contributo straordinario.

1. La sovvenzione ed il contributo straordinario consistono in un'erogazione in denaro a sostegno di specifiche iniziative corrispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Essi finanziano specificamente iniziative, attività e progetti compiutamente individuati, i quali possono avere carattere occasionale o ripetitivo.

2. La sovvenzione copre totalmente il disavanzo dell'iniziativa accertato mediante specifica rendicontazione; il contributo straordinario copre parzialmente tale disavanzo.

3. Il contributo straordinario e la sovvenzione sono assegnati con la seguente modalità:

a) il contributo straordinario nel limite del 60% del disavanzo previsto e del valore di seimila euro e la sovvenzione nel limite massimo di millecinquecento euro con determinazione dirigenziale, su indirizzo dell'Assessore competente;

b) il contributo straordinario eccedente il valore di seimila euro o comunque eccedente il 60% del disavanzo previsto e la sovvenzione eccedente millecinquecento euro sono assegnati con deliberazione di Giunta comunale che contestualmente riconosca il particolare valore dell'iniziativa in relazione alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. La sovvenzione ed il contributo straordinario possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 purché in relazione a specifiche iniziative, dotate di valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Qualora il beneficiario non sia privo di scopo di lucro, è esclusa la

sovvenzione ed il contributo straordinario non può coprire oltre la metà del disavanzo accertato ai sensi del comma 2.

5. La sovvenzione ed il contributo straordinario sono assegnati su istanza di parte, sottoscritta dall'organizzatore, corredata da dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.

6. La liquidazione è effettuata sulla base del bilancio consuntivo dell'iniziativa, previa rideterminazione in funzione del disavanzo effettivamente accertato. Nel bilancio consuntivo deve essere valorizzato il beneficio dell'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o dell'utilizzo gratuito occasionale di locali e/o strutture, ottenuto con il patrocinio eventualmente concesso.

7. Su motivata richiesta di parte può essere erogata un'anticipazione non superiore alla metà della sovvenzione o del contributo straordinario assegnati. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria.

1. La concessione dell'utilizzo gratuito, ovvero agevolato rispetto alle tariffe ordinarie, di locali e/o strutture a soggetti terzi costituisce attribuzione di vantaggio economico.

2. La concessione dell'utilizzo gratuito o agevolato può avere carattere continuativo, se correlata allo svolgimento dell'attività ordinaria del beneficiario, ovvero occasionale, se correlata alla realizzazione di specifiche iniziative.

Articolo 7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali e/o strutture

1. La Giunta Comunale, anche al di fuori di quanto previsto all'art. 3, può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato in via continuativa di locali e/o strutture a titolo di comodato, con carattere di esclusività o meno.

2. Il beneficio può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 di Borgomanero od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, che si prefiggano mediante statuto o atto equivalente il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da dettagliata proposta sull'utilizzo e dallo statuto o atto equivalente del soggetto.

4. Il beneficio può costituire elemento di un accordo più articolato e per il perseguimento di fini di utilità pubblica tra il Comune e le organizzazioni di cui al comma 2. In tal caso non si applica il comma 3.

5. La Giunta Comunale forma, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed aggiorna periodicamente, un elenco dei beni di cui al comma 1. Tale elenco ha valore informativo ed è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Articolo 8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali e/o strutture

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato occasionale di locali e/o strutture a titolo di comodato o di concessione, con carattere di esclusività o meno.

2. Il beneficio può essere concesso ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 di Borgomanero od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, che si prefiggano mediante statuto o atto equivalente il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da statuto o atto equivalente, dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da

presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima. Il beneficio non può essere concesso in relazione ad iniziative il cui bilancio preventivo non risulti in disavanzo. In caso di soggetti privi di scopo di lucro il beneficio può essere concesso anche in assenza di un disavanzo dell'iniziativa, con l'esonero dall'onere di presentare il bilancio preventivo.

Articolo 9. Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di patrocinii, sovvenzioni e contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 2019.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate le norme e le disposizioni incompatibili con il medesimo, fatte salve le disposizioni previste nel "Regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale" approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 20 dicembre 2019.